

I rapporti contrattuali in Italia al tempo dell'emergenza Coronavirus

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

- Si può considerare il Coronavirus una causa di forza maggiore?
- Quali sono le conseguenze sui contratti colpiti direttamente dai provvedimenti di urgenza del Governo? E su quelli colpiti solo indirettamente?
- È possibile rinegoziare le condizioni contrattuali?

Possiamo parlare di forza maggiore?

I provvedimenti governativi di emergenza che impediscono ad una delle parti di adempiere alle proprie obbligazioni sono causa di forza maggiore?

L'istituto della forza maggiore non è disciplinato dal nostro ordinamento, ma si è da tempo affermato nella prassi contrattuale.

In relazione a provvedimenti dell'autorità (c.d. *factum principis*), perché si possa parlare di forza maggiore è necessario che il provvedimento (che causa l'impedimento) sia imprevedibile, inevitabile e non imputabile ad una delle parti del contratto.

Imprevedibilità al momento della conclusione del contratto le parti non potevano prevedere il verificarsi dell'evento eccezionale né la conseguente emanazione di provvedimenti da parte delle autorità competenti.

Inevitabilità l'impossibilità causata dal provvedimento non potrà essere superata tenendo un comportamento che rispetti il livello di normale diligenza richiesto dal rapporto contrattuale.

Non imputabilità il provvedimento dell'autorità non deriva da un comportamento *contra legem* della parte inadempiente.

I provvedimenti di emergenza emanati in questi giorni incontrano questi requisiti e possono quindi essere considerati eventi di **forza maggiore**, che potrebbe essere invocata se una delle parti non è in grado di adempiere alla propria prestazione (è necessaria una valutazione *case by case* per poter affermare con certezza che per il caso concreto si possa invocare la forza maggiore).

Cosa prevede la legge italiana?

La legge italiana si applica:

- ai contratti puramente nazionali, nei quali entrambe le parti sono italiane;
- ai contratti internazionali contenenti una clausola di scelta in favore della legge italiana.
- in mancanza di scelta espressa, anche a tutti i contratti in relazione ai criteri individuati dal sistema di diritto internazionale privato (ad esempio vendita o appalto in ambito comunitario: si applica la legge italiana in quanto legge del luogo dove ha sede il venditore o l'appaltatore).

Nell'ambito dei contratti soggetti al diritto italiano, nonostante l'ordinamento italiano non conosca una definizione espressa di "forza maggiore", il verificarsi di un evento imprevisto potrebbe legittimare l'applicazione di due specifici istituti normativi del **codice civile**:

- **l'impossibilità sopravvenuta;**
- **l'eccessiva onerosità sopravvenuta.**

Conseguenze della forza maggiore sui contratti colpiti dai provvedimenti di emergenza

Provvedimento di emergenza (*factum principis*) = forza maggiore



Il provvedimento ostacola il corretto andamento del contratto (una delle parti non può eseguire la propria prestazione)




Il contratto contiene clausole che disciplinano i casi di forza maggiore



Si seguiranno le disposizioni contrattuali in materia di forza maggiore (tipicamente sono previste la sospensione della prestazione e, qualora l'impedimento sia eccessivamente prolungato, la risoluzione)

Il contratto non contiene clausole che disciplinano i casi di forza maggiore



Si applicheranno le norme generali in materia di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità sopravvenuta (a seconda del caso specifico)

Impossibilità sopravvenuta

Impossibilità definitiva
(impedimento è irreversibile)





estinzione automatica dell'obbligazione e conseguente **risoluzione di diritto** del contratto

Impossibilità temporanea
(impedimento è transitorio)



se (i) la parte adempiente non ha più interesse a conseguire la controprestazione (i.e. trasporto di un determinato capo di alta moda per una sfilata fissata per un certa data); oppure (ii) la parte inadempiente non può più essere ritenuta obbligata a realizzare la propria prestazione (i.e. l'unica data italiana di un tour mondiale di un famoso cantante internazionale viene cancellata per via dell'emergenza: non si potrà richiedere al cantante di esibirsi in altra data)



estinzione automatica dell'obbligazione e conseguente **risoluzione di diritto** del contratto

In tutti gli altri casi




il contratto **non si estingue** e la parte inadempiente **non risponde per il ritardo** nell'adempimento


Eccessiva onerosità sopravvenuta

Questo istituto vale solo per quei contratti in cui è previsto che tra la stipula e l'esecuzione del contratto trascorra un certo periodo di tempo (contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita).

Provvedimento governativo di emergenza




se crea un sacrificio smisurato di una delle parti a vantaggio dell'altra (*eccessiva onerosità*)



Modifica delle condizioni in modo da rendere nuovamente il rapporto contrattuale equo (es. riduzione del prezzo)

oppure




Risoluzione del contratto

E per i contratti colpiti solo indirettamente dai provvedimenti di urgenza?

I provvedimenti di urgenza non causano sempre un impedimento nella prestazione degli obblighi contrattuali. In molti casi producono solo effetti negativi sul *normal business* di imprese ed imprenditori (si pensi al minor afflusso di clientela per bar e locali).

In questo caso si può invocare la forza maggiore per giustificare la scelta di una parte di sospendere l'esecuzione della propria prestazione (es. sospendere il pagamento dei fornitori per la durata della situazione di emergenza)?



NO

Si possono rinegoziare le condizioni contrattuali?

- Fermi i principi codicistici di cui si è dato conto si deve segnalare che un filone dottrinale, seguito da alcune pronunce giurisprudenziali, sulla scia dell'esperienza internazionale (Unidroit e PECL), ritiene che, nel nostro ordinamento, vi sia un **obbligo legale di rinegoziare le clausole divenute inique**, a seguito di eventi straordinari ed imprevedibili.
- Si sostiene allora che sia **il principio di buona fede ad obbligare le parti a rinegoziare le clausole divenute eccessivamente onerose**, indipendentemente dalle disposizioni previste nel contratto.
- Ovviamente, trattandosi di un orientamento in divenire e non ancora consolidato, l'applicazione pratica di tali principi dovrà essere attentamente valutata caso per caso.